CITTAô DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290213
Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 9251163

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SALA DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO CON VINCITA IN DENARO

- REVISIONE n. 1 -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/10/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2020

INDICE SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

CAPO I
Definizioni e disposizioni generali
- art. 1 Disposizioni generali
- art. 2 Obiettivi
- art. 3 Definizioni, tipologia e caratteristiche dei giochi

CAPO II
Sale giochi
- art. 4 Adempimenti amministrativi
- art. 5 Procedimento autorizzatorio
- art. 6 Superficie, caratteristiche dei locali ed ubicazione
- art. 7 Prescrizioni dôesercizio
- art. 8 Obbligo dei gestori
- art. 9 Attività complementari
- art. 10 Orari
- art. 11 Provvedimenti repressivi

CAPO III
Installazione e funzionamento dei giochi negli esercizi commerciali, nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi
- art. 12 Installazione e funzionamento dei giochi negli esercizi commerciali, nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi
- art. 13 Istanza per lôautorizzazione allôesercizio del gioco lecito

CAPO IV
Norme finali
- art. 14 Controlli e sanzioni
- art. 15 Norme transitorie e finali
- art. 16 Entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I

Definizioni e disposizioni generali

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala da gioco e sala da gioco dôazzardo lecito e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da intrattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.

2. La gestione di sale giochi e lôinstallazione di singoli apparecchi da gioco in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui alloart. 86 primo e secondo comma, e dellôart. 88 del T.U.L.P.S., ovvero lôinstallazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, sono subordinate al rilascio della licenza da parte del dirigente dell'Ufficio comunale competente in base alla normativa di riferimento:

- T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/1931);
- R.D. nr. 635 del 06/05/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
- D.P.R. nr. 640 del 26/10/1972, e ss.mm.ii., art. 14-bis;
- Legge nr. 447 del 26/10/1995;
- Decreto Interdirettoriale 27/10/2003;
- Decreto Direttoriale 18/01/2007;
- L. R. Veneto nr. 29 del 21/09/2007, art.18, lett. c);
- D.Lgs. nr. 59 del 26/03/2010;
- D.P.R. nr. 160 del 07/09/2010;
- Decreto del Direttore Generale A.A.M.S. nr. 30011 in data 27/07/2011;
- D.Lgs. nr. 159 del 06/09/2011;
- D.P.R. nr. 227 del 19/10/2011;
- D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017, n. 48;
- L.R. Veneto nr. 38 del 10/09/2019;
- D.G.R.V. 30 dicembre 2019, n. 2006.

Art. 2
OBIETTIVI

1. Lôô Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa di riferimento di cui alloart. 1, si prefigge, tra le altre, le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco dôazzardo lecito;
b) tutelare i giocatori rendendoli consapevoli dei rischi derivanti dal fenomeno del gioco dôazzardo patologico (G.A.P.) e dai possibili effetti a livello personale e nel contesto familiare;
c) limitare le conseguenze negative a livello sociale ed economico derivanti dallôofferta di gioco dôazzardo lecito, con particolare riguardo ai minori di età e alle fasce più deboli;
d) evitare effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la quiete pubblica e prevenire la dequalificazione del territorio sul quale sono installati gli apparecchi per il gioco dôazzardo lecito.

2. Le procedure amministrative connesse alloapertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano, inoltre, ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali ex art. 41 Costituzione;
- tutela della sicurezza e della viabilità urbana, della salute e della quiete pubblica;
- semplificazione, trasparenza e imparzialità.

Art. 3
DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. Ai fini del presente regolamento di intende:
   a) per «***gestore***»: il titolare dellôesercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dellôattività;
   b) per «***giochi leciti***»:
      1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
      2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

di competenza del Comune di San Giovanni Lupatoto:

- <u>apparecchi meccanici o elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone</u>, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- <u>apparecchi di cui allôart. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. *New Slots*)</u>: gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dellôEconomia e delle Finanze ï Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui allôart. 14-bis c. 4 del D.P.R. 26/10/1972 nr. 640 e ss.mm., si attivano con lôintroduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con specifici provvedimenti del M.E.F. ï A. A. M. S., nei quali insieme con lôelemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, allôavvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 ú, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 ú, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dallôapparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- <u>apparecchi di cui allôart. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.</u>: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. pesche di abilità, gru, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 ú, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- <u>apparecchi di cui allôart. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.</u>: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione allôabilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di ú. In

ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

di competenza della Questura di Verona:

- apparecchi di cui allôart. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. *Video Lottery Terminal - V.L.T.*): gli apparecchi di trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui allôarticolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26/10/1972 nr. 640, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

c) per «***apparecchi per lôesercizio del gioco dôazzardo***»: gli apparecchi congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata lôinstallazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o in vincite di valore superiore ai 100 ú, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
d) per «***giochi a distanza***»: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
e) per «***superficie di somministrazione***»: la superficie dellôesercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
f) per «***aree dedicate allôinstallazione di apparecchi per il gioco dôazzardo lecito***»: gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui allôarticolo 110, c. 6 del T.U.L.P.S. e allo stazionamento del giocatore allôinterno di esercizi con diversa attività prevalente;
g) per «***locali destinati a sala da gioco dôazzardo lecito***»: i locali allestiti specificatamente per lôesercizio del gioco dôazzardo lecito mediante lôinstallazione di apparecchi da gioco di cui allôarticolo 110, c. 6 del T.U.L.P.S;
h) per «***tabella dei giochi proibiti***»: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dallôAutorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi dôazzardo anche quelli vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti.

CAPO II

Sale giochi

Art. 4
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Lôapertura, lôampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede nellôattività della sala giochi - previa verifica delle condizioni fin dallôatto di presentazione della domanda - sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente o suo delegato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dellôUfficio competente.
2. La procedura è sottoposta al regime del silenzio assenso ai sensi dellôart. 20 della L. 241/90 e ss.mm.ii..
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal D.P.R. nr. 160/2010 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 5
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Dirigente comunale competente o suo delegato rilascia autorizzazione per lôapertura, lôampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di sala giochi, su istanza dellôinteressato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione dôuso, previo parere degli organi tecnici preposti allôanalisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dellôistruttoria, anche avvalendosi delle competenze di altri settori comunali ove richiesto.
2. Lôistanza, con marca da bollo, per il rilascio dellôautorizzazione deve essere redatta utilizzando lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del portale ñImpresa in un giornoò (*www.impresainungiorno.gov.it*).

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante della Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale con copia del documento di identità del sottoscrittore;
- elenco e numero degli apparecchi da installare e tipo di giochi (da intrattenimento o da abilità);
- lôubicazione e dati catastali dei locali sede dellôattività;
- le dichiarazioni sostitutive dellôatto di notorietà ï ai sensi dellôart. 47 del D.P.R. 445/2000 ï concernenti il possesso, da parte dellôimprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per lôesercizio dellôattività (non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. ñantimafiaò nr. 159/2011, né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.);
- descrizione dellôinsegna (in conformità alle prescrizioni dellôart. 7 del presente Regolamento);
- lôindicazione dellôorario di apertura dellôattività, nel rispetto dei limiti stabiliti dallôAutorità competente.

3. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, i seguenti documenti:

a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dellôatto di notorietà, redatta ai sensi dellôart. 47 del D.P.R. nr. 445/2000, precisando gli estremi e la tipologia del titolo edilizio e del certificato di agibilità;

c) n. 1 planimetria del fabbricato con indicazione dellôubicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi (evidenziando anche le aree riservate allôinstallazione degli apparecchi da gioco di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.), di quella destinata alla somministrazione, dei parcheggi a servizio (ubicazione e quantità a disposizione per lôattività), delle strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche, con acclusa relazione descrittiva dei locali, sottoscritta da un Tecnico abilitato;
d) attestazione relativa alla disponibilità di parcheggi, secondo le Norme Tecniche di cui al Piano degli Interventi riferito alla zona interessata;
e) idonea documentazione tecnica, firmata da tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, tranne nel caso in cui l'attività sia insediata in edificio isolato e non adiacente a civili abitazioni su ogni lato;
f) valutazione previsionale di impatto acustico, e successiva valutazione di impatto acustico entro 60 giorni dall'apertura del locale, tenendo presente anche le emissioni esterne di impianto di climatizzazione e macchinari per la depurazione dell'aria (se presente una sala fumatori), vidimata da tecnico abilitato ARPA, ai sensi del D.P.R. 19/10/2011, n. 227 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere prodotti tramite il portale SUAP, in uno con gli allegati previsti dal vigente Regolamento comunale sulle attività rumorose;
g) dichiarazione sulla sorvegliabilità dei locali ai sensi dellôart. 153 del R.D. 635/1949;
h) dichiarazione del rispetto della distanza di cui allôart. 6 del presente Regolamento;
i) per i locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi;
j) repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) e S.I.A.E. ove previsti;
k) relazione tecnica denominata ñ*Studio sugli impatti di traffico*ò che verifichi quale sia lôimpatto sulla viabilità della zona interessata dallôintervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento (richiesta solo in caso di sale giochi con superficie superiore a 500 mq);
l) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, delle norme in materia del superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
m) parere favorevole dellôassemblea condominiale, espresso nel rispetto delle norme del Codice Civile, qualora lôistanza sia riferita a locali insediati in un fabbricato residenziale;
n) copia del documento di identità del sottoscrittore.

4. Il rilascio della licenza è subordinato all'osservanza delle eventuali prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dellôAULSS competente per territorio.

5. Il titolare dell'autorizzazione ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante nella gestione dell'esercizio, previa comunicazione all'Autorità di P.S., contenente il consenso del rappresentante e previa approvazione, da parte della stessa autorità, purché tale rappresentante sia in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, come previsto dall'art. 8 del T.U.L.P.S.

6. Lôautorizzazione ha carattere permanente ai sensi dellôart. 2 c. 1 lett. a) del D.P.R. 311/2001.

Art. 6
SUPERFICIE, CARATTERISTICHE DEI LOCALI ED UBICAZIONE

1. I locali delle sale giochi di cui all'art. 86, comma 1 e gli esercizi di cui allôart. 88 del T.U.L.P.S. dovranno avere i seguenti requisiti:
a) agibilità e destinazione d'uso specifica a ñsala da giocoò, ai sensi dellôart. 54, comma 7, della L.R. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30;
b) disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
c) la superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50;

d) dovranno essere rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili, anche se stabilite con atti successivi, ai sensi e per gli effetti dellôart. 7 della L.R. Veneto 10 settembre 2019, n. 38;
e) possesso certificazione di prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
f) sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. nr. 635/1940), del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e ss.mm.ii.;
g) presentazione di idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto e successive modifiche e/o integrazioni;
h) contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (L. 26/10/1995 nr. 447, D.G.R. Veneto 29/01/2008 nr. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un Tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav.

2. I locali dovranno possedere e rispettare inoltre i seguenti requisiti:
- rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- nel caso sia prevista lôattività di somministrazione alimenti e bevande, essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugami a perdere. Nel caso in cui abbia una superficie aperta al pubblico superiore a 150 mq, è necessario aggiungere un ulteriore servizio igienico realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi igienici dovranno essere provvisti dôareazione naturale e/o artificiale. Qualora non sia prevista attività di somministrazione alimenti e bevande, si applica la normativa sui requisiti specifici per i locali destinati al commercio ex D.G.R. 1887/97 e quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale;
- devono essere dotati di sola videosorveglianza interna se la superficie è inferiore a 250 mq e anche di videosorveglianza esterna se di superficie superiore (le registrazioni dovranno essere conservate a disposizione dellôautorità di P.S. per almeno 72 ore).

3. Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
4. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi del D.Lgs. 59/2010, purché la superficie dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dellôarea complessiva e l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.

Art. 7
PRESCRIZIONI DôESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco lôofferta complessiva di gioco tramite congegni di intrattenimento non può riguardare esclusivamente lôinstallazione di apparecchi i cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.

2. Nei locali destinati a sala da gioco dôazzardo lecito lôaccesso - vietato ai minori di anni diciotto - deve sempre avvenire mediante esibizione di un documento di identità.

3. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 2, deve essere individuata unôunica area dedicata allôinstallazione degli apparecchi per il gioco dôazzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. Lôarea, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.

4. Nellôarea di cui al comma 3 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco dôazzardo lecito devono essere posti in posizione frontale lôuno rispetto allôaltro.

4bis. Ai sensi dellôart.7, comma 3 della L.R. Veneto 10 settembre 2019, n. 38, le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui allôarticolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dallôesterno.

5. È vietata lôinstallazione di apparecchi per il gioco dôazzardo lecito allôesterno dei locali.

6. È vietata la divulgazione/pubblicizzazione con cartelli od altre modalità delle eventuali vincite conseguite, sia allôesterno che allôinterno dei locali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nellôinsegna od in messaggi pubblicitari il termine ñ*Casinò*ò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco dôazzardo.

Art. 8
OBBLIGO DEI GESTORI

1. Allôingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 14 nel primo caso (sale giochi) e ai minori di anni 18 nel secondo caso (apparecchi con vincita in denaro, New Slots e V.L.T.); tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche allôesterno di ciascun apparecchio.

2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco devono essere esposti in luogo visibile lôautorizzazione rilasciata dal Comune (art. 180 Reg. T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti che menziona altresì il divieto delle scommesse, mentre esternamente a ciascun apparecchio con vincita in denaro va esposto il costo di ciascun gioco e le modalità di pagamento di ciascuna partita, il funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.). Allôesterno del locale è fatto obbligo, inoltre, di esporre un cartello ben visibile con gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco dôazzardo lecito con vincita in denaro, ove presenti.

3. I gestori degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono esporre allôinterno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le Aziende ULSS, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco dôazzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui allôarticolo 20, comma 6 della L.R. 6/2015 o comunque altro materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni anche fornite dallôA.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

4. I gestori sono tenuti a consentire lôaccesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle Aziende U.L.S.S., al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco dôazzardo.

5. I gestori degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. sono tenuti ad esporre idonea circolare informativa in merito ai rischi della dipendenza da gioco.

Art. 9
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Qualora allôinterno dei locali autorizzati per lôesercizio di una sala giochi venga inserita unôattività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, si applicheranno le

disposizioni previste dallôart. 9 c. 1 della L.R. del Veneto nr. 29/2007 e il D.Lgs. n.. 59/2010, nonché quelle previste dalla normativa comunale.

2. La superficie utilizzata non potrà essere superiore a ¼ della superficie complessiva del locale a disposizione.

3. Presso la sala giochi è ammessa, previo espletamento delle necessarie procedure e delle vigenti norme in materia:

- lôinstallazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche;
- lôinstallazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti in chiaro e criptate.

Art. 10
ORARI

1. L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. L'ordinanza sindacale potrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da gioco in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente Codice della Strada e dalle normative di riferimento. Il titolare o il gestore dellôattività, è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati e la giornata di chiusura settimanale, previa comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

3. Ai sensi dellôart. 8 della L.R. Veneto 10 settembre 2019, n. 38, e della D.G.R.V. 30 dicembre 2019, n. 2006, lôorario di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco dôazzardo lecito con vincita in denaro di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve rispettare le seguenti fasce orarie di <u>interruzione</u>:

- dalle ore 07:00 alle ore 09:00;
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

4. In forza di quanto indicato nella DGRV n. 2006/2019 (ñ*I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale*ò), gli apparecchi per il gioco dôazzardo lecito con vincita in denaro di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono rispettare le <u>ulteriori</u> seguenti fasce orarie di interruzione:

- dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
- dalle ore 23:00 alle ore 2:00.

5. Eventuali ulteriori modifiche agli orari di interruzione del gioco, a seguito di interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali o significative variazioni nella situazione socio-economica locale, saranno adottate con Ordinanza sindacale senza necessità di deliberazione consigliare.

Art. 11
PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dellôAutorità di Pubblica Sicurezza, lôattività di sala giochi viene chiusa mediante lôistituto della revoca, o altro previsto dalla legge:

- nei casi in cui il T.U.L.P.S. prevede la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza ex art. 86;
- quando non si attivi lôesercizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- qualora si sospenda lôattività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- qualora i locali non posseggano più i requisiti richiesti e gli stessi non vengano adeguati entro il termine perentorio assegnato dallôAmministrazione Comunale allôinteressato.

3. Fatte salve le prerogative dellôAutorità di Pubblica Sicurezza, lôattività di sala giochi è **sospesa** e può essere revocata in caso di recidiva:

a) nei casi previsti dallôart. 110 del T.U.L.P.S.;
b) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dellôaddebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90;
c) per violazione delle norme sui limiti di età per lôaccesso ai giochi;
d) per sostituzione non autorizzata degli apparecchi di gioco;
e) con provvedimento del Sindaco in occasioni di circostanze a tutela dellôordine e della sicurezza pubblica, della viabilità e della quiete della collettività;
f) negli altri casi previsti dalle vigenti norme.

4. Lôautorizzazione di sala giochi, ai sensi dellôart. 19, c. 4 del D.P.R. 616/1977, può essere sospesa, annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

CAPO III

Installazione e funzionamento dei giochi negli esercizi commerciali, nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi

Art. 12
INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GIOCHI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI

1. Lôesercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., richiede il rilascio di una autorizzazione ai sensi dellôart. 86 del T.U.L.P.S.

Art. 13
ISTANZA PER LôAUTORIZZAZIONE ALLôESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. Lôistanza per ottenere lôautorizzazione allôesercizio dei giochi dôazzardo leciti ex art. 110, c. 6, lett. a) allôinterno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione, ai sensi dellôart. 20 della L. 241/90, deve essere inoltrata utilizzando lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del portale ñImpresa in un giornoò(*www.impresainungiorno.gov.it*).
2. La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante della Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale con copia del documento di identità del sottoscrittore;
- elenco e numero degli apparecchi da installare (come disciplinato dal Decreto Direttore Generale A.A.M.S. nr. 30011/2011), foto e regolamenti dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;
- n. 1 planimetria dei locali indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate allôinstallazione degli apparecchi da gioco di cui allôart. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- valutazione previsionale di impatto acustico, vidimata da tecnico abilitato Arpa e ai sensi del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 e del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- per i locali con capienza superiore a 100 persone, idonea certificazione in materia di prevenzione incendi;

3. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, i seguenti documenti se non già agli atti del Comune:

a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (per i circoli privati senza somministrazione);
b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dellôatto di notorietà, redatta ai sensi dellôart. 47 del D.P.R. nr. 445/2000;
c) dichiarazione del rispetto della distanza di cui allôart. 6, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.

4. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.
5. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività e pubblici esercizi decade in caso di cessazione dell'attività principale.

6. Lôùfficio comunale competente, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dellôistanza, valutata e verificata la documentazione prodotta e acquisiti i necessari pareri tecnici favorevoli ove necessari, provvederà a rilasciare lôautorizzazione od a comunicare il diniego motivato.

7. Lôeventuale documentazione mancante dovrà essere integrata, con possibilità di proroga in caso di comprovata necessità, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di integrazione dellôùfficio competente, pena il rigetto dellôistanza.

CAPO IV

Norme finali

Art. 14
CONTROLLI E SANZIONI

1. Le attività concernenti la vigilanza, lôaccertamento e la contestazione delle violazioni, nonché lôapplicazione delle relative sanzioni, ove previste dalla Legge, sono in capo alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia.

2. Il Dirigente dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. Ai sensi e per gli effetti della Delibera C.C. 8 gennaio 2019, n. 3, per le violazioni alle norme del presente Regolamento per cui è prevista una sanzione amministrativa e pecuniaria che rientra nei provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni, in Legge n. 125 del 24.07.2008, il pagamento liberatorio in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, a norma dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, è pari alla somma di ú 250,00 (duecentocinquanta);

4. Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione attività, prevista dall'art. 14, comma 4 del presente Regolamento, cui dovrà attenersi il Dirigente competente nella determinazione della durata della sospensione, dovranno essere applicati i seguenti criteri:

- Alla prima violazione accertata saranno comminate 48 ore di sospensione, equivalenti a due giorni consecutivi;
- Dalla seconda violazione accertata, per ogni violazione sino alla quarta violazione, saranno comminate ulteriori 24 ore di sospensione, sino a 5 giorni di sospensione consecutivi;
- Dalla quinta violazione accertata saranno comminati sempre quattordici giorni consecutivi di sospensione

In caso di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. di competenza della locale Questura, fermo restando lôapplicazione della sanzione pecuniaria, per lôapplicazione di quanto previsto dallôart. 110 c. 11 T.U.L.P.S. sarà data tempestiva comunicazione allôAutorità competente al rilascio della suddetta autorizzazione, la quale potrà valutare lôapplicazione della sanzione accessoria della sospensione dellôattività o la sanzione accessoria della sospensione oraria del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro ex art. 110, c. 6, lett. b).

5. Resta fermo il rimando all'apparato sanzionatorio delle disposizioni del T.U.L.P.S. o di altre disposizioni normative speciali.

6. La recidiva si verifica qualora la violazione sia stata accertata per 2 (due) volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dellôart. 16 della L. nr. 689/1981.

Art. 15
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le attività in possesso dellôautorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dal suo art. 6 in materia di distanze dai luoghi sensibili, fino a che non intervenga una variazione di titolarità dellôesercente, per modifica societaria e/o subingresso.

2. Le domande in itinere vengono esaminate ed autorizzate in base a quanto previsto e disposto dal presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e/o di Regolamento vigenti nella materia - anche successive - purché compatibili.

Art. 16
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, dopo lôesecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato allôalbo pretorio, e da tale data diventa efficace.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.